

in un altro. In un collegio il voto è valido ed efficace e deve essere annoverato; ma quando un elettore fuori del suo collegio è ammesso a votare, questo voto può essere nullo.

Ora, ancorchè non si volesse ritenere per sufficientemente giustificata l'allegazione contenuta nella protesta non autentica, che cosa deve fare la Camera? Non è il caso che essa debba senz'altro passare ad approvare la nomina, ma deve invece soprassedere; deve fare un incombente, se crede necessario, per far autenticare questa protesta; ma io credo che sia essenziale, massime nel dubbio, e trattandosi appunto d'interpretazione di legge, che sia veramente giustificata questa circostanza, perchè questa sola circostanza io ritengo sia sufficiente per l'annullamento dell'elezione di cui si tratta.

GENINA. Veramente io non intendeva di dover più prendere la parola su questa elezione, perchè quanto fu detto testè dall'onorevole Pescatore e dall'onorevole Costa di Beauregard mi sembrava bastante a sciogliere ogni questione; ma, dappoichè s'insiste sopra questi due punti che cadono ora in esame, mi si permetta una breve osservazione sui medesimi.

In primo luogo, quanto al numero dei votanti, io vi prego, o signori, di ritenere che non si devono usare due pesi e due misure.

Se la Camera ha già due volte riconosciuto che anche una frazione d'un voto soddisfa la legge, io non vedo come in questo caso non si voglia ammettere lo stesso principio. Fu riconosciuto nel fatto del signor Guillet, come osservò benissimo l'onorevole Pescatore; fu ammesso nel fatto dell'elezione del signor Borella, come fu accennato dal marchese Di Cavour. Dunque io non vedo come adesso si voglia adottare un'altra misura. Bisogna avere buona fede, bisogna avere verso tutti la stessa misura.

L'onorevole Ara ci disse: non si è agitata la quistione, non vi è stato un voto preciso per questo; ma io osservo: l'elezione del signor Guillet non ha dato luogo al computo preciso di tutti i voti, e non si è già sospesa la votazione da un giorno all'altro per computarli? Perchè l'onorevole Ara non sorse allora a fare la quistione della frazione? Allora era il tempo di proporla; ma dal momento che la Camera ha adottato una massima, non so come possa recedere dalla medesima. Questa stessa questione esisteva anche riguardo all'elezione del deputato Borella; ma avvi qualcuno che l'abbia sollevata? Nessuno; poichè tutti erano convinti che anche una frazione bastava per dare la maggioranza. Io invoco adunque la buona fede della Camera a questo riguardo.

Relativamente al secondo punto, alla questione cioè di quello che ha votato in due collegi, propongo la questione pregiudiziale quanto al richiamo che è stato presentato, poichè una protesta che non è in forma legale, è come se non ci fosse trasmessa.

Ora, lo stesso oratore ci ha detto che questa fu sporta da uno che non si sa se sia elettore, che è in forma di lettera, senza legalizzazione; ma ognuno ben vede che valore possa essa avere; chiunque in tal caso potrebbe

venire a gettare un dubbio e obbligare a fare una inchiesta.

Credo poi che, qualunque sia la tergiversazione, il sofisma che si voglia mettere innanzi, non si potrà mai far valere il principio che, quando un individuo ha votato in un'elezione che è stata proclamata consumata, e che l'eletto ha acquistato i diritti conferitigli, portandosi due o tre giorni dopo a votare in un altro collegio, questo secondo voto possa annullare la prima elezione.

Per siffatte ragioni, quanto al primo punto vi sono i precedenti della Camera, ed io oppongo perciò la questione pregiudiziale; quanto al secondo oppongo pure la questione pregiudiziale, perchè il secondo voto non può invalidare il primo. Credo pertanto che questa elezione deve essere confermata. (*Bravo! Bene!*)

MAZZA. Alle ragioni addotte dall'onorevole Genina ho alcune cose da contrapporre circa due punti che egli ha trattato. L'uno, pel quale si annullerebbe la presente elezione; l'altro, per cui si dovrebbe dar luogo all'inchiesta.

Quanto al primo punto, l'onorevole Genina ha detto che la Camera non doveva avere due pesi e due misure per giudicare in qual modo debba calcolarsi la maggioranza. Concordo perfettamente in questa opinione espressa dall'egregio professore, purchè egli mi ammetta a sua volta che comunque sia sempre da rispettarsi il voto di una Legislatura, tuttavolta non deve legare un'altra...

Voci da ogni parte. È questa! Oggi! Ieri!

MAZZA. Rettifico subito le mie parole; credeva che si trattasse della Legislatura antecedente.

Comunque sia, sebbene nella elezione del signor Guillet la Camera abbia adottato questo principio, è però da osservare che sotto la legge francese, in ciò compiutamente identica alla nostra, avvennero due casi, in cui fu solennemente deciso che le frazioni di un voto non costituivano maggioranza. E, al parer mio, meritamente conciossiachè qui non si tratti di maggioranza matematica, per cui anche una minima frazione varrebbe; ma bensì, evidentemente, di una maggioranza morale che non esiste, se non vi è almeno una persona.

Due casi, ripeto, io ho dedotto dalla legislazione francese, nei quali si è definito la maggioranza non poter essere costituita dalla frazione di un voto: e questi sono la elezione del 21 dicembre 1837 di Herlé père, e l'altra del 28 luglio 1842, del deputato Toyé, citati da Ledru-Rollin nel dizionario che tutti conoscono.

Ora vedrà la Camera dirimpetto alla ragione logica che ho addotta e all'esempio di questi due casi, tratto da una legislazione, che a questo riguardo è perfettamente conforme alla nostra; vedrà la Camera a quale delle due opinioni debba aderire, giacchè io credo che neppure il voto del giorno antecedente vincoli la Camera, quando nella sua coscienza essa creda di doverne dipartire.

Se la Camera permette, verrò al secondo punto trattato dall'onorevole Genina, e relativo al voto che si affermò dato in due collegi dal medesimo elettore. Si è